

LE RESPONSABILITÀ
IN CASO DI CONTESTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

AVV. SALVATORE PARATORE
pvpcommunity@advisors.com

LE RESPONSABILITÀ

CONOSCERE LE RESPONSABILITÀ

TRIBUTARIE

CIVILI

AMMINISTRATIVE

PENALI

PER PREVENIRLE

I PROTAGONISTI

IL D.L. 34/2020

D.L. 34/2020 - art. 119, co 14

14. Ferma l'applicazione delle **sanzioni penali** ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano **attestazioni** e **asseverazioni infedeli** si applica la **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una **polizza** di assicurazione della **responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai **propri clienti** e al **bilancio dello Stato** il **risarcimento dei danni** eventualmente provocati dall'attività prestata. La **non veridicità** delle attestazioni o asseverazioni comporta la **decadenza dal beneficio**. Si applicano le disposizioni della **legge 24 novembre 1981, n. 689**. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel **Ministero dello sviluppo economico**.

D.L. 34/2020 - art. 121, co 4

4. Ai fini del **controllo**, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I **fornitori** e i soggetti **cessionari rispondono** solo per l'eventuale utilizzo del **credito d'imposta** in modo **irregolare** o in **misura maggiore** rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. **L'Agenzia delle entrate** nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli uffici, alla **verifica documentale** della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei **termini** di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la **mancata integrazione, anche parziale**, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al **recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante** nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

D.L. 34/2020 - art. 121, co 5, 6

5. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli **interessi** di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto **beneficiario** di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di **concorso** nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la **responsabilita' in solido** del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

IL CONTROLLO
ED
IL BENEFICIARIO

IL CONTROLLO

D.L. 34/2020 - art. 121, co 4

4. Ai fini del **controllo**, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 [ndr **IL BENEFICIARIO**], le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. **L'Agenzia delle entrate** nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli uffici, alla **verifica documentale** della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei **termini** di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 [ndr **IL BENEFICIARIO**].

IL CONTROLLO

D.L. 34/2020 - art. 119, co 14

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano **attestazioni** e **asseverazioni** infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel **Ministero dello sviluppo economico**.

LE RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO

D.L. 34/2020 - art. 121, co 4

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 [ndr IL BENEFICIARIO], le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la **mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti** che danno diritto alla detrazione d'imposta, **l'Agenzia delle entrate** provvede al **recupero** dell'importo corrispondente alla **detrazione non spettante** nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 [ndr IL BENEFICIARIO].

LE RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO

D.L. 34/2020 - art. 121, co 5, 6

5. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli **interessi** di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle **sanzioni** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto **BENEFICIARIO** di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DAL BENEFICIARIO

D.L. 34/2020 - art. 119, co 14

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

LA SANZIONE TRIBUTARIA
«AUTONOMA»
PER CHI HA CONCORSO
E
L'AUTORE MEDIATO

D.L. 34/2020 - art. 121, co 5, 6

5. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di **concorso** nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE E PENALI
PER ASSEVERAZIONI O ATTESTAZIONI
«INFEDELI»

LA SANZIONE AMMINISTRATIVA

D.L. 34/2020 - art. 119, co 14

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato,

ai soggetti che rilasciano attestazioni e **asseverazioni infedeli** si applica la **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Si applicano le disposizioni della **legge 24 novembre 1981, n. 689**. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

LA SANZIONE PENALE

D.L. 34/2020 - art. 119, co 14

14. Ferma l'applicazione delle **sanzioni penali** ove il fatto costituisca reato,

ai soggetti che rilasciano **attestazioni e asseverazioni infedeli** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

D.L. 34/2020 - art. 119, co 14

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato,

ai soggetti che rilasciano **attestazioni** e **asseverazioni infedeli** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una **polizza** di assicurazione della **responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al **bilancio dello Stato** il **risarcimento dei danni** eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

SE IL BENEFICIARIO PRESENTA UNA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
«FRAUDOLENTA»

D.L. 34/2020 - art. 119, co 14

14. Ferma l'applicazione delle **sanzioni penali** ove il fatto costituisca reato,

ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

IL CREDITO D'IMPOSTA «CEDUTO»

D.L. 34/2020 - art. 121, co 4

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I **fornitori** e i soggetti **cessionari** rispondono **solo** per l'eventuale utilizzo del **credito d'imposta** in modo **irregolare** o in **misura maggiore** rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

D.L. 34/2020 - art. 121, co 5, 6

5. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di **concorso** nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la **responsabilita' in solido** del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 [ndr. importo corrispondente alla detrazione non spettante] e dei relativi interessi.

PER EVITARE PROBLEMI ...

SUGGERIMENTI PRATICI

BENEFICIARI

- ✓ AVVALERSI DI TECNICI E FORNITORI SERI E COMPETENTI
- ✓ ACQUISIRE PARERI LEGALI PER INQUADRARE CORRETTAMENTE LE QUESTIONI COMPLESSE
- ✓ NEI CASI DUBBI, PROPORRE INTERPELLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- ✓ ASSICURARSI CHE I LAVORI DICHIARATI SIANO REALIZZATI SECONDO IL PROGETTO E CORRETTAMENTE FATTURATI

ASSEVERATORI

- ✓ CONTRATTUALIZZARE L'INCARICO
- ✓ AGIRE CON ADEGUATA DILIGENZA, PRUDENZA E PERIZIA
- ✓ IN CASO DI DUBBIO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI GIURIDICI, ACQUISIRE PARERI LEGALI SCRITTI OVVERO INVITARE IL BENEFICIARIO A PRESENTARE INTERPELLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- ✓ PORRE MASSIMA ATTENZIONE ALLA CONGRUITÀ DEI COSTI ED ALLA EFFETTIVITÀ DEI LAVORI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

SALVATORE.PARATORE@ADVISORS.IT